

**DELIBERAZIONE 8 SETTEMBRE 2016
484/2016/E/GAS**

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI ODORIZZAZIONE DEL GAS
PER USI DOMESTICI E SIMILARI DI CLIENTI FINALI DIRETTAMENTE ALLACCIATI ALLE
RETI DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 8 settembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) della Commissione del 30 aprile 2015 che istituisce un codice di rete in materia di interoperabilità e di scambio dei dati;
- la legge 6 dicembre 1971 n. 1083 (di seguito: legge 1083/71);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 7 giugno 1973;
- il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21 aprile 1993 (di seguito: decreto 21 aprile 1993);
- il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09 ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas ed il relativo allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del bilanciamento del gas naturale – c.d. *settlement* (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 7 febbraio 2013, 45/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 602/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 602/2013/R/gas) ed il relativo Allegato A e successive modificazioni e integrazioni;

- la deliberazione dell’Autorità 17 aprile 2014, 177/2014/R/gas, che ha modificato l’Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 282/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2014, 596/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2015, 154/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 154/2015/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 250/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 250/2015/R/gas);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Seconda, 19 febbraio 2015, n. 509 (di seguito: sentenza 509/15);
- le norme UNI CIG 7133 e 9463;
- la nota di Snam Rete Gas S.p.a. del 30 novembre 2015 (prot. Autorità 35877/A del 01/12/2015) con cui è stato trasmesso alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità il piano di adeguamento di cui all’articolo 5, comma 5.3 dell’Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas, come modificata dalla deliberazione 250/2015/R/gas (di seguito: nota del 30 novembre 2015);
- la nota di Snam Rete Gas S.p.a. del 31 maggio 2016 (prot. Autorità 15918/A del 01/06/2016) con cui è stato comunicato alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità l’aggiornamento del suddetto piano di adeguamento ed è stata avanzata richiesta di proroga del termine fissato dall’articolo 5, comma 5.3 dell’Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas, come modificata dalla deliberazione 250/2015/R/gas per il completamento del piano di adeguamento (di seguito: nota del 31 maggio 2016).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 1083/71, all’articolo 2, dispone che i gas combustibili “ad uso domestico ed uso similare” devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici;
- il decreto ministeriale 21 aprile 1993, avente a oggetto “*Approvazione delle tabelle UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile (15° gruppo)*” ha chiarito cosa si debba intendere per “usi similari” di cui all’articolo 1 della legge n. 1083/71, individuandoli in “*quelli analoghi, nel fine operativo, agli usi domestici (produzione di acqua calda, cottura, riscaldamento unifamiliare o centralizzato, illuminazione di ambienti privati) che da questi differiscono perché richiedono apparecchi o installazioni le cui dimensioni sono diverse in quanto destinati a collettività (mense, cliniche, istituti, etc.)*”;
- con il TISG l’Autorità, ai fini del bilanciamento, ha disciplinato le modalità di allocazione delle partite di gas in prelievo dalla rete di trasporto utilizzando profili di prelievo standard dei clienti finali, associati alle seguenti categorie d’uso del gas

non tecnologiche: riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento;

- con la deliberazione 602/2013/R/gas l’Autorità ha approvato la regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas per il periodo 2014-2017; all’articolo 5 comma 5.1, in materia di odorizzazione del gas, è stata aggiornata l’analoga disposizione in vigore sino al 31 dicembre 2013, contenuta nell’articolo 5 comma 5.1 della deliberazione ARG/gas 141/09, chiarendo altresì gli “usi domestici e similari” per i quali il gas deva essere odorizzato secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed elencando gli usi del gas non tecnologici, ai sensi del TISG;
- il Tar Lombardia, con la sentenza 509/2015 ha annullato la deliberazione 602/2013/R/gas, limitatamente all’articolo 5 comma 5.1, per difetto di istruttoria e per il mancato riconoscimento all’impresa di trasporto di un termine congruo di adeguamento alla nuova disposizione; peraltro, il giudice amministrativo ha riconosciuto, in termini generali, il potere di intervento dell’Autorità e la ragionevolezza delle scelte compiute in materia di odorizzazione del gas;
- con la deliberazione 154/2015/R/gas, l’Autorità ha avviato un procedimento, in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia 509/15, per l’adozione di un provvedimento che precisasse i criteri funzionali all’individuazione dei soggetti nei cui confronti provvedere all’odorizzazione del gas direttamente allacciati alla rete di trasporto ai sensi della legge 1083/71;
- a conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 154/2015/R/gas, l’Autorità ha approvato la deliberazione 250/2015/R/gas con cui ha adottato una serie di misure in materia di odorizzazione del gas per usi domestici e similari di clienti finali direttamente allacciati alle reti di trasporto del gas naturale, approvando, in esecuzione della citata sentenza del Tar Lombardia 509/15, un nuovo testo dell’articolo 5, dell’Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas;
- in particolare, la deliberazione 250/2015/R/gas ha previsto, tra l’altro, che le imprese di trasporto:
 - a) entro il 31 luglio 2015 completassero il censimento finalizzato alla individuazione puntuale dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto per i quali, in base alle categorie d’uso del TISG, il gas riconsegnato deve essere odorizzato (uso domestico o simile, anche se combinato con usi tecnologici);
 - b) entro il 30 novembre 2015, tra l’altro, trasmettessero all’Autorità un piano di adeguamento, da aggiornare ed inviare successivamente all’Autorità con cadenza semestrale, in cui fossero riportate per ciascun cliente finale censito almeno le seguenti informazioni:
 - codice univoco di ogni punto di riconsegna;
 - categoria d’uso ai sensi del TISG ed eventuale combinazione con uso tecnologico;
 - descrizione della soluzione tecnica individuata;
 - stima dei costi di investimento per la realizzazione degli impianti di odorizzazione;

- stima dei costi annui di gestione e manutenzione degli impianti di odorizzazione;
 - data di ultimazione lavori;
- c) entro il 31 gennaio 2017 completino il piano di adeguamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con nota del 30 novembre 2015, Snam Rete Gas S.p.a. ha trasmesso, alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità, in attuazione delle citate previsioni di cui alla deliberazione 250/2015/R/gas, il piano di realizzazione degli impianti di odorizzazione del gas riconsegnato ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale per usi domestici o similari;
- con la successiva nota del 31 maggio 2016, Snam Rete Gas S.p.a. ha inviato, alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità, l’aggiornamento del suddetto piano di adeguamento; contestualmente la società ha avanzato una richiesta di proroga del termine per il completamento del piano di adeguamento fissato dall’articolo 5, comma 5.3, dell’Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas, come modificata dalla deliberazione 250/2015/R/gas;
- in particolare, sulla base delle risultanze del censimento dalla stessa condotto, Snam Rete Gas S.p.a. ha individuato il mese di luglio 2019, quale termine per la conclusione delle attività necessarie per l’implementazione del piano di adeguamento rispetto a tutti i 1.331 clienti finali per i quali risulta necessario procedere all’odorizzazione del gas per uso domestico o similare;
- la società di trasporto ha imputato la necessità di prevedere una tempistica di realizzazione del piano di adeguamento differente rispetto a quella prevista dall’Autorità con la citata deliberazione 250/2015/R/gas ad una serie di variabili interne ed esterne, riconducibili principalmente a: (i) la capacità produttiva dei fornitori di impianti di odorizzazione, che non consentirebbe l’installazione di più di 550 impianti all’anno; (ii) la disponibilità dei luoghi di lavoro da parte del cliente finale che potrebbe comportare una ripianificazione degli interventi; (iii) la previsione della interruzione della fornitura al cliente finale, che potrebbe determinare una rischedulazione degli interventi; (iii) le tempistiche degli iter autorizzativi; (iv) l’entrata in vigore del nuovo cd “Codice Appalti”, che potrebbe avere un effetto anche sulle tempistiche relative alle procedure di gara e, di conseguenza, sui tempi di approvvigionamento di beni e servizi.

CONSIDERATO CHE:

- gli obblighi di odorizzazione del gas naturale sono applicabili sin dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 1083/71; le imprese di trasporto, pertanto, anche prima dell’adozione della deliberazione 602/2013/R/gas, erano tenute ad adempiere, odorizzando il gas prelevato presso punti di riconsegna della propria rete direttamente connessi a unità di consumo dedicate a “usi domestici o similari”;

con la deliberazione 250/2015/R/gas, l'Autorità ha integrato la deliberazione 602/2013/R/gas, limitandosi a coordinare l'adempimento all'obbligo di odorizzare gli "usi domestici o similari" alla categorie d'uso introdotte col TISG e quindi già operative da diversi anni;

- la congruità della tempistica per l'adeguamento ai suddetti obblighi è stata valutata e ponderata, dall'Autorità, in primo luogo in considerazione del fatto che l'odorizzazione del gas naturale assolve alla funzione di garantire la sicurezza del servizio e l'incolumità pubblica, ossia interessi che rivestono carattere prioritario e incontrovertibile;
- con la citata deliberazione 250/2015/R/gas, la durata del periodo di adeguamento è stata definita, in secondo luogo, anche sulla base di informazioni oggettive e dettagliate sulle presunte complessità applicative e conseguenti tempistiche, emerse nel corso della consultazione;
- per contro, le motivazioni addotte da Snam Rete Gas S.p.a., che dovrebbero giustificare il mancato rispetto della data di completamento del piano di adeguamento, appaiono generiche, non supportate da alcun elemento documentale e non adeguate a dimostrare la necessità di prevedere un termine di adeguamento più ampio di quello previsto introdotto dalla deliberazione 250/2015/R/gas;
- inoltre, dall'esame della documentazione acquisita, emerge che la società di trasporto, nell'ambito del suo programma di interventi, non ha previsto alcuno scaglionamento nel tempo degli interventi di odorizzazioni, che sono stati programmati al luglio 2019 per tutti i 1.331 clienti finali direttamente allacciati alle reti di trasporto del gas naturale, per i quali risulta necessario odorizzare il gas.

RITENUTO CHE:

- la tempistica definita dall'articolo 5, comma 5.3 della deliberazione 602/2013/R/gas, come modificata dalla deliberazione 250/2015/R/gas, per l'adeguamento alle nuove disposizioni da parte delle imprese di trasporto sia congrua, non essendo stati forniti elementi informativi e documentali sufficienti a dimostrare una oggettiva e inimitabile impossibilità di Snam Rete Gas S.p.a. ad adempiere ai suddetti obblighi entro il termine previsto del 31 gennaio 2017;
- non sussistano, pertanto, i presupposti che giustifichino un differimento, da parte dell'Autorità, del suddetto termine, tenuto anche conto dell'interesse primario della garanzia della sicurezza nell'erogazione del servizio di trasporto del gas;
- sia quindi necessario intimare a Snam Rete Gas S.p.a. di adempiere, entro il termine del 31 gennaio 2017, agli obblighi in materia di odorizzazione del gas naturale per le tipologie di clienti finali direttamente allacciati alle reti di trasporto del gas naturale disposti dall'articolo 5, comma 5.3 della deliberazione 602/2013/R/gas, come modificata dalla deliberazione 250/2015/R/gas;
- sia, inoltre, opportuno chiarire, sin d'ora, che il ritardo nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 5 della deliberazione 602/2013/R/gas, come modificata dalla deliberazione 250/2015/R/gas, nonché l'omissione delle informazioni rese ai sensi del punto precedente, costituiscano, in ragione

dell'importanza e centralità degli interessi pubblici sottesi, condizione sufficiente per l'avvio di procedimenti per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95 e di misure conseguenti al mancato rispetto della legge 1083/71

DELIBERA

1. di intimare, a Snam Rete Gas S.p.a., di adempiere, nel rispetto del termine del 31 gennaio 2017, agli obblighi in materia di odorizzazione del gas naturale per le tipologie di clienti finali direttamente allacciati alle reti di trasporto del gas naturale disposti dall'articolo 5, comma 5.3 dell'Allegato A alla deliberazione 602/2013/R/gas, come modificata dalla deliberazione 250/2015/R/gas;
2. di ricordare che il ritardo rispetto al termine richiamato al precedente punto 1 costituisce presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale volta all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nonché di misure conseguenti al mancato rispetto della legge 1083/71;
3. di notificare, a Snam Rete Gas S.p.a., il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, all'indirizzo Piazza Santa Barbara 7 20097 San Donato Milanese (MI) e, mediante PEC, all'indirizzo snamretegas@pec.snamretegas.it;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

8 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni